



Comune di Bomporto

## ORDINANZA N.24 DEL 26/03/2020

**OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19".**

### IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza causata dalla diffusione del virus Covid-19, che comporta la necessità di adottare stringenti misure volte a prevenire e limitare la diffusione del contagio;

Visto il D.P.C.M. del 8/03/2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, in forza del quale il Comune di Bomporto rientra tra i Comuni di cui all'art. 1 *"Misure urgenti di contenimento del contagio"*, misure poi estese all'intero territorio nazionale con d.P.C.M. in data 9/03/2020 ed in vigore sino al 3/04/2020;

Visto il D.P.C.M. del 11/03/2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, applicabile sull'intero territorio nazionale, che, nel confermare quanto già statuito con il d.P.C.M. del 8/03/2020 sopra richiamato, stabilisce altresì che *"[...] fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente [...] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*, misura in vigore dal 12/03/2020 al 25/03/2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ed, in particolare:

- l'art. 87 *"Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"*, secondo il quale, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione dell'emergenza;

- l'art. 103 *"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"*, che al comma 1 stabilisce che *"Ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del*

23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. ... Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento." E al comma 2 che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

- l'art. 104 "Proroga della validità dei documenti di riconoscimento", secondo il quale la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020, mentre la validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;

Visto, altresì, il D.P.C.M. del 22/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che all'art. 1, comma 1, lettera a) stabilisce che "Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo n. 18.";

Richiamata la propria ordinanza n. 18 del 16/03/2020 "Disposizioni relative all'erogazione dei servizi a seguito dell'emergenza causata dal COVID-19" valida fino al 25 marzo 2020;

Ritenuto, al fine di contemperare il primario interesse di salvaguardia della salute pubblica e di contenimento del contagio con la necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi ritenuti essenziali per la comunità, di adottare ulteriori provvedimenti urgenti in materia;

Visto il comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza [...] gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché [...] gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

## **ORDINA**

al fine di limitare la diffusione dei casi di infezione da Coronavirus Covid-19 e nel contempo di assicurare la prosecuzione dei servizi ritenuti essenziali per la comunità:

1. di mantenere il numero dedicato, a servizio della cittadinanza, nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 il sabato, destinato a fornire informazioni e chiarimenti in merito alle disposizioni di contrasto al COVID-19;
2. di rendere lo smart working modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza in misura compatibile con le esigenze di prestazioni di servizio minimo essenziale e il rispetto degli adempimenti di legge inderogabili, includendo nella modalità di lavoro agile le attività attinenti a tutti i servizi mediante attivazione con modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
3. di prevedere la presenza in servizio del contingente minimo, limitando la presenza del personale ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile. Per realizzare questo obiettivo, per le attività

che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, si adottano strumenti alternativi quali: rotazione del personale, fruizione di permessi recuperi o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse relative all'anno 2019 nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

4. di adottare le misure di distanziamento, le iniziative per la rarefazione delle presenze, con la limitazione "alle attività indifferibili", lo svolgimento dell'attività lavorativa prioritariamente con modalità telematica o comunque tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale); nei casi ridotti in cui comunque occorre continuare a garantirne lo svolgimento in presenza occorre prevedere presenze rarefatte (mediante appuntamenti), anche mantenendo un servizio di pre-ingresso al fine di limitare l'ingresso negli uffici ad una persona alla volta il rispetto delle distanze minime, la frequente areazione dei locali e la disinfezione degli uffici, limitando al massimo le riunioni e privilegiando le modalità telematiche;

5. di applicare gli istituti relativi al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

6. di diffondere e raccomandare l'osservanza delle misure igieniche previste dal Ministero della Salute.

7. di confermare le seguenti quali **attività indifferibili da rendere in presenza**:

- **anagrafe**, limitatamente alle iscrizioni anagrafiche e alle certificazioni strettamente necessarie, accessibile al pubblico nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 esclusivamente previo appuntamento telefonico;
- **stato civile**, limitatamente alle denunce di nascita, di morte, pubblicazioni di matrimonio, atti di separazione e divorzi già programmati, accessibile al pubblico nei giorni nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 esclusivamente previo appuntamento telefonico;
- **servizi cimiteriali**, limitatamente ai funerali ed alle operazioni cimiteriali strettamente connesse, accessibili al pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì esclusivamente previo appuntamento telefonico;
- **protocollo**, accessibile al pubblico nei giorni nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00 esclusivamente previo appuntamento telefonico;
- **servizi tecnico-amministrativi di supporto al C.O.C.**

È demandata ai Responsabili dei Servizi l'adozione delle necessarie misure organizzative in modo che siano garantiti, in ogni caso, la distanza minima di sicurezza, il non affollamento e l'osservanza delle misure igieniche previste dal Ministero della Salute.

8. di disporre la sospensione dell'apertura al pubblico degli **sportelli del Servizio Unico Scuola**.

## INVITA

il personale dipendente a segnalare condizioni di salute non ottimale al fine di poterne consentire l'allontanamento dal servizio da parte dei Responsabili.

Nel caso in cui si rendesse necessario, i Responsabili dei Servizi avranno cura di reintegrare il contingente del personale in servizio anche revocando le ferie o i permessi oppure modificando le modalità di lavoro, per meglio rispondere alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza da Covid-19.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza avranno validità per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riserva di modifica in qualsiasi momento o di reiterazione in base all'evolversi della situazione.

#### DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a tutti i Servizi del Comune di Bomporto, affinché ne curino l'attuazione per quanto di rispettiva competenza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Modena, alla Regione Emilia Romagna, e alla Protezione Civile.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni Ricorso al Tar Emilia Romagna Sezione di Bologna o entro 120 giorni Ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Dr. Angelo Giovannini

